

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI DI RAZZA VALDOSTANA

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana con sede in Gressan, frazione Favret n.3, legalmente costituita il 31 marzo 1980 è regolata del presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione è socio all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) della quale accetta lo Statuto e può aderire ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini.

Essa può inoltre associarsi ad altri organismi, comunque costituiti, per il miglior conseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 3

L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e ove occorra, anche all'estero, in relazione alla lettera h) del seguente art.4.

La sua durata è illimitata.

Art. 4

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei bovini di razza Valdostana.

Particolarmente:

- a) persegue il fine di garantire l'origine, la razza e la qualità del bestiame; a tale scopo cura lo sviluppo ed il perfezionamento della razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica attraverso l'istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico, del quale provvede a depositare il marchio a norma di legge.
- b) promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici in collaborazione ed intesa con enti e organismi nazionali ed esteri.

- c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica e dall'Associazione Italiana Allevatori.
- d) promuove e collabora alla organizzazione di manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare, i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole ai fini economici.
- e) svolge per fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale seminale, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili provvedendo fra l'altro al deposito del marchio.
- f) favorisce la costituzione di organismi cooperativi e associati collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione.
- g) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica
- h) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo.
- i) conduce il Centro Genetico della razza Valdostana con scopi tecnico-scientifici e senza fini di lucro, per permettere l'allevamento dei riproduttori destinati alla fecondazione artificiale.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5

Dell'Associazione possono far parte le Associazioni: l'Association Regionale des Eleveurs Valdôtains, le Associazioni Regionali e Provinciali comprendenti allevatori di razza Valdostana in selezione nonché Cooperative ed organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati della attività selettiva della razza.

ISCRIZIONE

Art. 6

Le Associazioni, le Cooperative e le Organizzazioni di cui all'art.5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo della Associazione e che intendono farne parte devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto ed allegando una copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto.

QUOTA ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

Art. 7

Ogni associato deve versare:

- a) una quota di iscrizione “una tantum” uguale per tutti gli associati il cui ammontare sarà deliberato dall’Assemblea dei soci;
- b) una quota associativa annua pro-capite e una quota annua proporzionata al numero dei capi iscritti al Registro Tori e al Registro Vacche del Libro Genealogico e il cui ammontare sarà stabilito dall’Assemblea.
- c) Eventuali contributi integrativi per le esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento delle attività programmate, conformemente all’ammontare ai criteri e nei termini stabiliti all’Assemblea degli Associati.

I versamenti fatti all’Associazione non sono né rivalutabili né trasferibili; quindi in caso di scioglimento, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione non può aver luogo la richiesta di rimborso di quanto versato alla medesima

DIRITTI SOCIALI

Art. 8

L’esercizio dei diritti sociali spettano agli associati regolarmente iscritti ed adempienti ai doveri statutari.

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 9

L’adesione all’Associazione comporta:

- a) l’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’Associazione;
- b) l’astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto stabilito dagli organi dell’Associazione.

Art. 10

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare, tramite lettera raccomandata al Consiglio Direttivo dell’Associazione;

- b) per mancato versamento dei contributi di cui all'art.7, nei tempi previsti ai punti b) e c) dell'articolo stesso;
- c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
- d) per la perdita di qualcuno dei requisiti stabiliti per l'ammissione.

La perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui al punto d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c). La perdita della qualità di associato non comporta alcun diritto sul patrimonio di associazione.

Il recesso dall'Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell'anno solare nel quale sono state date le dimissioni di cui al punto a);
- con lo scadere dell'anno in cui viene deliberata per il caso di cui al punto b);
- immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Presidente
- e) il Collegio Sindacale
- f) i Proviviri

ASSEMBLEA

Art. 12

L'Assemblea Generale è composta dai delegati degli associati di cui all'art.5 fra allevatori di Razza Valdostana su designazione del Comitato Direttivo dell'Associazione delegante.

Spetta a ogni associato un delegato pro-capite più un numero di delegati pari a uno ogni 250 (duecentocinquanta) capi iscritti al Registro Tori e Vacche del Libro Genealogico al 31 dicembre dell'anno precedente, fino ad un massimo di 10 (dieci). Ogni delegato ha diritto a un voto.

Il Consiglio Direttivo procederà alla attribuzione del numero dei delegati e dei voti sulla base delle risultanze dei Registri dandone comunicazione a ciascun associato almeno 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Art. 13

L'Assemblea Generale dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Ogni associato non può rappresentare in assemblea più di un altro associato e ogni delegato più di un altro delegato.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre, anche in seconda convocazione che siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli interventi. Per la messa in liquidazione dell'Associazione, per la designazione dei liquidatori per la attribuzione dei loro poteri, oppure le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti di membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi e per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci constata la validità dell'Assemblea invita i presenti a nominare il Presidente dell'Assemblea.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, la persona designata dal Presidente.

Per la validità della riunione la nomina dei delegati e le deleghe devono risultare da atto sottoscritto dal rappresentante legale dell'Associato delegante o dal delegato delegante, atti da consegnarsi al Presidente dell'Assemblea prima dell'apertura dei lavori.

All'Assemblea possono partecipare un rappresentante designato dal Ministero per le Politiche Agricole e un rappresentante designato dell'Associazione Italiana Allevatori.

L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio (di norma entro il 31 maggio) ed ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Consiglio dei Sindaci o di almeno un decimo degli Associati.

La convocazione va fatta almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza

a mezzo di comunicazione scritta raccomandata indirizzata ai singoli associati ed ai componenti del Collegio Sindacale. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e nel caso di proposta di modifica dello statuto l'indicazione degli articoli da modificare con il test delle variazioni

proposte. La seconda convocazione deve essere indetta con un intervallo di almeno 24 ore dalla prima.

Art. 15

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo ed i membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
- b) approvare la relazione annuale del consiglio Direttivo riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) deliberare in merito alle contribuzioni di cui all'art.7;
- e) determinare l'eventuale compenso per i membri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva entro i limiti di cui al DPR 645/94 e al DL 239/95;
- f) determinare l'emolumento annuale per il Presidente del Collegio Sindacale e per i membri del Collegio Sindacale;
- g) deliberare sulle eventuali adesioni, od accordi con altre organizzazioni;
- h) deliberare su eventuali modifiche del presente Statuto;
- i) deliberare sull'eventuale destinazione di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò non sia imposto dalla legge;
- j) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da otto a dieci membri eletti dall'assemblea che ne stabilisce di volta in volta il numero. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano inoltre alle sedute:

- a) un rappresentante ciascuno per i seguenti Enti:
 - Associazione Italiana Allevatori;
 - Ministero Per le Politiche Agricole;
 - Regioni di appartenenza delle A.P.A. socie;
- b) I membri del Collegio Sindacale;
- c) Persone di particolare competenza invitate dal Presidente.

Il Direttore dell'Associazione funge da Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo consiglio designato dal Presidente. La carica dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuita salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

A detti componenti spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza fuori sede

ART. 17

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e due Vice Presidenti;
- b) nominare due consiglieri chiamati a far parte della Giunta Esecutiva di cui al successivo art.19;
- c) nominare e proporre i rappresentanti nell'Associazione Italiana Allevatori o in Enti ed organizzazioni ai quali l'Associazione aderisce;
- d) deliberare sull'ammissione degli associati a norma degli artt. 5 e 6;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli Uffici dell'Associazione;
- g) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- h) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno;
- i) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico;
- j) amministrare il patrimonio sociale;
- k) predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- l) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- n) nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;
- o) deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari;
- p) istituire uffici staccati;
- q) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
- r) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione od anche in altre località.

Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti. Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da due Consiglieri eletti dal Comitato Direttivo; essa resta in carica tre anni.

Sono attribuzioni della Giunta Esecutiva:

- a) seguire l'andamento degli Uffici;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) relazione al Consiglio Direttivo sulla propria attività.

La carica di componenti della Giunta Esecutiva è gratuita salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. A detti componenti spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza fuori sede.

Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce uno dei due Vice Presidenti delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

DIRETTORE

Art. 21

Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici staccati del cui funzionamento è responsabile. Egli attua le disposizioni date dal Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 22

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi saranno designati uno dal Ministero per le Politiche Agricole, uno dall'Associazione Italiana Allevatori; il terso e i due supplenti sono eletti dall'assemblea anche fra persone estranee all'Associazione. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto tra i membri effettivi. I Supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni. Il Collegio Sindacale controlla la gestione sociale vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e accerta l'esattezza delle scritturazioni contabili e del bilancio ed adempie in genere alle funzioni ad esso demandate dalla legge. I Sindaci Effettivi partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali devono essere invitati. Esso si riunisce invitato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nonché qualora lo richieda anche un solo sindaco. Il bilancio consuntivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione devono essere presentati al Collegio Sindacale almeno venti giorni prima.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23

Qualsiasi vertenza sorgesse tra gli associati e fra questi e l'Associazione, nell'ambito delle attività della Associazione stessa, è devoluta all'esame del Consiglio dei Probiviri. Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri di cui uno designato dalla Associazione Italiana allevatori e gli altri due eletti dall'Assemblea degli Associati e resta in carica tre anni.
I suoi membri sono rieleggibili.

PATRIMONIO SOCIALE – FONDI DI ESERCIZIO – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma a);
- b) dai beni immobili e mobili di qualsiasi specie, che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano di proprietà dell'Associazione.

Art. 25

Il fondo di esercizio è costituito

- a) dai contributi degli associati (in base all'art.7 commi b) e c)
- b) dagli interessi del patrimonio;
- c) eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri da Regioni da Enti pubblici o da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività

Art. 26

L'esercizio sociale finanziario coincide con l'anno solare.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'art.15 lettera c), insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio non potrà dar luogo ad utili ripartibili.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui ex art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n° 662, ad altre Associazioni con finalità

analoghe, od a fini di pubblica utilità, di cui è competente a giudicare il Ministero per le Politiche Agricole, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

In caso di controversie è competente il Foro di Aosta.

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.